

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del 13 dicembre 2018 del Tribunale nella causa T-890/16 nei limiti in cui contrasta con la sentenza del Tribunale nella causa T-630/15 in merito al carattere meramente confermativo della decisione della Commissione concernente le misure aggiuntive di costruzione.
- condannare la resistente a pagare le proprie spese e le spese delle ricorrenti.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi:

- Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando l'ordinanza impugnata sulla base di una posizione del tutto opposta a quella adottata nella sua sentenza nella causa T-630/15.
- Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando l'ordinanza impugnata con una motivazione viziata da contraddizioni interne.

---

**Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH  
avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa 630/15, Scandlines Danmark e  
Scandlines Deutschland/Commissione**

(Causa C-174/19 P)

(2019/C 148/33)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, advokat)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Regno di Danimarca, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

### Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del 13 dicembre 2018 del Tribunale nella causa T-631/15 nei limiti in cui ha respinto i motivi delle ricorrenti secondo cui le misure concesse alla A/S Femern Landanlæg costituiscono un aiuto di Stato; che i costi del progetto relativo ai collegamenti interni non costituiscono spese ammissibili per la compatibilità dell'aiuto concesso; che le misure concesse alla Femern A/S non hanno effetto di incentivazione; che l'analisi alternativa è illegittima; che le misure concesse alla Femern A/S non comportano un'indebita distorsione della concorrenza, e che i nuovi motivi dedotti dalla ricorrente erano irricevibili.
- condannare la resistente a pagare le proprie spese e le spese delle ricorrenti

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi:

- Primo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei a distorcere la concorrenza in quanto il mercato rilevante non è aperto alla concorrenza.

La ricorrente sosteneva che tale conclusione errata del Tribunale è basata su quattro errori di diritto che corrispondono a quattro capi:

- a) Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg non siano idonei ad incidere sulla concorrenza nonostante il progetto di collegamento fisso (gestito dalla Femern A/S) e il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi (gestito dalla Femern Landanlæg) costituiscano, insieme, un progetto integrato e sia già stato accertato che le garanzie e i prestiti statali concessi alla Femern A/S sono idonei a distorcere la concorrenza.
  - b) Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione delle infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia «ex lege» aperto alla concorrenza.
  - c) Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione di infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia di fatto aperto alla concorrenza.
  - d) I mercati della costruzione e della manutenzione di infrastrutture ferroviarie, che sono aperti alla concorrenza, sono separati dal mercato della gestione e del funzionamento, in senso stretto, delle infrastrutture ferroviarie.
- Secondo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per finanziare il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri.
  - Terzo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che i costi del progetto relativo ai collegamenti interni potessero essere inclusi nel calcolo dell'intensità massima di aiuto consentita per il progetto di collegamento fisso (nell'ambito dell'analisi di compatibilità) benché secondo il Tribunale, il finanziamento concesso al progetto di collegamenti interni non costituisca un aiuto di Stato.
  - Quarto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che l'aiuto alla Femern A/S aveva un effetto di incentivazione.
  - Quinto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che le autorità danesi avevano esposto uno scenario alternativo adeguato per la sua valutazione relativa alla necessità dell'aiuto.
  - Sesto motivo: il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che l'aiuto concesso alla Femern A/S non comporti indebite distorsioni della concorrenza.
  - Settimo motivo: il Tribunale è incorso in errore di diritto respingendo la deduzione, da parte delle ricorrenti, di nuovi motivi concernenti le misure di costruzione aggiuntive per il motivo che esse non erano state autorizzate con la decisione della Commissione del 23 luglio 2015.
-